

Causa T-15/93

Philippe Vienne contro Parlamento europeo

«Dipendenti di ruolo/altri agenti — Indennità giornaliera —
Corresponsione, per tre volte consecutive, a titolo di agente ausiliario,
di agente temporaneo e di dipendente in prova»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 30 novembre 1993 II - 1328

Massime della sentenza

- 1. Dipendenti — Rimborso di spese — Indennità giornaliera — Scopo — Dipendente in prova che è stato agente ausiliario e successivamente agente temporaneo — Limitazione della durata di versamento — Esclusione
(Statuto del personale, allegato VII, art. 10; regime applicabile agli altri agenti)*
- 2. Dipendenti — Ricorso — Competenza anche di merito — Domanda di pagamento — Ricevibilità
(Statuto del personale, art. 91)*
- 3. Dipendenti — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Domanda di interessi moratori formulata per la prima volta dinanzi al Tribunale in caso di annullamento della decisione impugnata — Ricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)*

1. L'indennità giornaliera, contemplata dall'art. 10, n. 1, dell'allegato VII dello Statuto, a cui ha diritto, prima del suo tra-

sloco ai fini di risiedere nel luogo della sua sede di servizio, il dipendente recentemente assunto, mira a compensare le spese

e gli inconvenienti dovuti alla necessità di spostarsi e di stabilirsi provvisoriamente nel luogo di detta sede di servizio, pur conservando, del pari a titolo provvisorio, la sua residenza precedente.

Nessuna disposizione dello Statuto del regime applicabile agli altri agenti prevede una regolamentazione restrittiva nel caso di un dipendente che è nominato dipendente in prova, dopo essere stato agente ausiliario e quindi agente temporaneo, ed una limitazione del genere non è necessaria. Infatti, in siffatta situazione, in cui la precarietà del rapporto di lavoro è stata costante, la corresponsione delle indennità giornaliere persegue un obiettivo preciso, vale a dire indurre l'interessato ad astenersi dall'effettuare un trasloco che, ove la nomina in ruolo non abbia luogo, sarebbe prematuro e causerebbe, in caso di cessazione dal servizio da parte del dipendente, un doppio rimborso delle spese di trasloco. Orbene, tenuto conto di tale situa-

zione, l'interessato deve fruire, in compenso, fino alla fine di detto periodo precario, aumentato di un mese, delle indennità giornaliere, indipendentemente dal fatto che egli abbia già percepito tali indennità in periodi precedenti, caratterizzati anch'essi dalla precarietà.

2. Nell'ambito di un ricorso basato sull'art. 91 dello Statuto relativo ad una controversia di carattere pecuniario, il giudice comunitario dispone di una competenza anche di merito, cosicché è ricevibile una domanda diretta ad ottenere che sia intimato il versamento delle indennità oggetto della lite.
3. Nei ricorsi di dipendenti una domanda di interessi moratori in caso di annullamento della decisione impugnata non deve, perché sia ricevibile dinanzi al Tribunale, essere stata espressamente menzionata nel reclamo amministrativo precedente.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
30 novembre 1993 *

Nella causa T-15/93,

Philippe Vienne, dipendente del Parlamento europeo, residente in Bruxelles, rappresentato dall'avv. Carlo Revoldini, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il suo studio, 21, rue Aldringen,

ricorrente,

* Lingua processuale: il francese.